



persona del Direttore generale  
elettivamente domiciliata in ROMA,  
11, presso

rappresentata e difesa dall'Avvocato

unitamente all'avvocato

giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

**nonchè contro**

CCRRS CANTINE COOP. RIUNITE REG. SICILIANA A R.L. IN  
LCA;

- **intimato** -

sul ricorso 13220-2007 proposto da:

CCRRS CANTINE COOPERATIVE RIUNITE REGIONE SICILIANA A  
R.L. IN LCA 00132290818, in persona dei Commissari  
Liquidatori pro-tempore, Avv. O e Dott.

, elettivamente domiciliata in ROMA,  
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,  
rappresentato e difeso dall'avvocato  
giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

**contro**

ROYAL & SUN ALLIANCE ASSICURAZIONI 00627150105, in  
persona del Direttore Generale,  
elettivamente domiciliata in ROMA, presso la  
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE rappresentata e  
difesa dall'Avvocato

PAOLO unitamente all'avvocato giusta  
delega in atti;

- controricorrente -

nonchè contro

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1126/2006 della CORTE  
D'APPELLO di PALERMO, depositata il 07/11/2006 R.G.N.  
253/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 10/12/2012 dal Consigliere Dott.

udito l'Avvocato CLAUDIO RUSSO;  
udito l'Avvocato  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per  
il rigetto di entrambi i ricorsi.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 30 marzo 1993 C.C.R.R.S. - Cantine Cooperative Riunite della Regione Siciliana - società a r.l., in liquidazione coatta amministrativa, convenne in giudizio Sun Alliance Italia Insurance Office Limited (di seguito anche Sun), per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di lire 5.398.119.835, oltre svalutazione e interessi, quale indennizzo dovute per sette furti di ingenti quantitativi di alcool sottratti dai suoi depositi tra l'ottobre 1989 e il settembre 1991.

Costituitasi in giudizio, la società convenuta, che aveva nelle more cambiato la propria denominazione in Royal & Sun Alliance Assicurazioni, chiese il rigetto delle avverse pretese.

Nel giudizio intervenne Unipol s.p.a. e, premesso di avere garantito all'Amministrazione finanziaria con polizze fideiussorie il versamento dell'imposta di fabbricazione relativa ai prodotti alcolici immagazzinati nei depositi della cooperativa e di aver corrisposto, in esecuzione delle stesse, alla predetta Amministrazione la somma di lire 1.700.554.245, così surrogandosi nel credito della garantita, chiese la condanna della società assicuratrice al rimborso dei relativi importi.

Con sentenza depositata il 22 giugno 2002 il giudice adito condannò la convenuta Sun Alliance al pagamento in favore della procedura della somma di euro 2.415.864,98, per imposta sull'alcool sottratto, oltre al valore del prodotto base, con

gli interessi dalla domanda; condannò inoltre la medesima convenuta al pagamento in favore di Unipol, della somma di euro 878.262.,97, da scorporare dall'importo complessivo spettante all'attrice.

Proposto gravame principale da Royal & Sun Alliance e incidentale condizionato da Unipol s.p.a., la Corte d'appello di Palermo, in data 7 novembre 2006, per quanto qui interessa, ha ridotto a euro 811.859,45, oltre al 60% del valore del prodotto base, la somma dovuta a C.C.R.R.S.; ha rigettato le domande proposte da Unipol s.p.a. nei confronti di Royal & Sun Alliance Assicurazioni; ha condannato quest'ultima a pagare a C.C.R.R.S. metà delle spese processuali, liquidate in euro 3.829,53, per il giudizio di primo grado, e in euro 7.372,50, per il giudizio di appello e ha compensato quelle tra l'appellante principale e Unipol s.p.a.

La Corte territoriale ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione opposta dalla società assicuratrice con riferimento ai primi due furti, commessi nell'ottobre 1989 e nel gennaio 1990. Ha osservato, in proposito, che gli avvisi di sinistro inviati dalla Cooperativa a Royal & Sun e alle forze di polizia, ex art. 1913 cod. civ., contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, non erano idonei a interrompere il relativo termine, perché non contenevano alcuna manifestazione della volontà di esercitare il diritto all'indennità, ma avevano solo la funzione di consentire il tempestivo accertamento dei

furti e dell'entità del danno, prima della dispersione delle prove.

Nessun rilievo poteva poi attribuirsi alle richieste di avvio della procedura di liquidazione, non risultando le stesse inoltrate e ricevute alla e dalla società assicuratrice.

Infine neppure condivisibile era la tesi secondo cui, considerato che il pagamento dell'indennizzo era subordinato alla dimostrazione che l'evento dannoso non fosse stato determinato da dolo o colpa grave di persone del cui operato l'assicurato dovesse rispondere, il termine annuale di prescrizione andava fatto decorrere dal 19 luglio 1995, e cioè dalla data di archiviazione del procedimento penale per furto aggravato ed altro, procedimento che aveva visto indagati alcuni ex dipendenti di Cooperative Riunite. Ha ricordato, in proposito, il decidente che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Regolatrice, la pendenza di un procedimento penale sui fatti che integrino gli estremi dell'evento assicurato o su fatti che porterebbero ad escludere l'effettiva sussistenza del sinistro o la sua indennizzabilità, non ha, di per sé, alcuna incidenza sul decorso del termine di prescrizione del diritto all'indennizzo, stante la tassatività delle cause di sospensione di cui agli artt. 2941 e 2942 cod. civ., salvo che le parti, nella libera esplicitazione della propria autonomia contrattuale, non abbiano espressamente elevato tale circostanza a condizione sospensiva del diritto all'indennizzo. Di talché solo in quest'ultimo caso

l'avveramento della condizione (e, cioè, l'instaurazione del procedimento penale) è di ostacolo all'esercizio del diritto spettante all'assicurato (ex art. 2935 cod. civ.), con conseguente impedimento *medio tempore* del decorso della prescrizione.

Ma una condizione di tal fatta, a giudizio della Corte territoriale, mancava nella polizza stipulata tra le parti.

E invero, le clausole invocate dall'assicurata, racchiuse negli artt. 12 e 24 del contratto, relativo, il primo, all'esclusione dell'indennizzo per i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali lo stesso dovesse rispondere, e il secondo all'obbligo dell'assicuratore di provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni dalla liquidazione del danno, sempre che l'assicurato, a richiesta dell'assicuratore, avesse prodotto i documenti atti a provare che non ricorreva alcuno dei casi di cui all'art. 12, attenevano alla delimitazione oggettiva e soggettiva del rischio assicurato, ma non elevavano affatto la pendenza di un eventuale processo penale a condizione sospensiva del diritto all'indennizzo. E ciò tanto più che nella fattispecie neppure era mai stato dedotto che Royal & Sun avesse richiesto detta documentazione, essendo anzi pacifico che la società assicuratrice aveva, sin dal primo momento, negato l'indennizzabilità dei sinistri.

La Corte territoriale ha inoltre ritenuto fondato il motivo di gravame con il quale la società assicuratrice aveva chiesto che

la sua condanna fosse contenuta nei limiti della quota di coassicurazione da essa assunta.

Ha rilevato sul punto che la clausola di coassicurazione, contenuta nell'appendice di polizza prodotta da Royal & Sun, stabiliva che ciascuna coassicuratrice era tenuta alla prestazione in proporzione alla propria quota, e tanto benché tutte le comunicazioni inerenti al contratto dovessero essere trasmesse a Royal & Sun, indicata come delegataria, nonché come incaricata alla riscossione dei premi dovuti dall'assicurato. La giurisprudenza aveva del resto chiarito che la coassicurazione poteva trovare la sua fonte in unico contratto dell'assicurato con i coassicuratori, di talché, da un lato, ne era possibile la stipulazione da parte di uno solo degli assicuratori anche in nome e per conto degli altri, ex artt. 1387 ss. cod. civ. (cosiddetta clausola di delega o di guida); dall'altro, l'eventuale difetto del potere di rappresentanza non comportava tout court la trasformazione del contratto stipulato come coassicurazione in un contratto di assicurazione con la compagnia stipulante, ma solo una responsabilità di quest'ultima ai sensi dell'art. 1398 cod. civ.

Secondo il decidente nella fattispecie doveva comunque escludersi che Royal & Sun potesse essere chiamata a rispondere dell'intero indennizzo per avere agito come *falsus procurator*, non essendo stata una tale domanda proposta da Cooperative Riunite e non avendo mai l'assicurato dedotto né provato, pur

essendo a conoscenza della clausola di coassicurazione, che Royal & Sun avesse superato i limiti del mandato ricevuto.

In tale contesto, e considerato anche che la società assicuratrice era stata convenuta in proprio e non anche quale delegataria, la condanna andava contenuta nei limiti della quota di coassicurazione assunta da Sun, e cioè in euro 811.859,45, oltre al 60% del valore del prodotto base.

Quanto poi alla posizione di Unipol s.p.a., la Corte ha affermato che la stessa, saldato, quale fideiussore delle Cantine Riunite, il debito di imposta, si era surrogata nella posizione dell'Amministrazione finanziaria, sì da avere titolo per agire nei confronti della garantita, debitrice dell'imposta di fabbricazione, non già nei confronti della società assicuratrice.

Né, ha aggiunto, la pretesa di Unipol poteva trovare fondamento nella disposizione di cui all'art. 2742 cod. civ., posto che tale norma attribuisce al creditore privilegiato solo una prelazione sull'indennità, ma non consente la diretta apprensione di quanto dovuto dall'assicuratore.

Infine neppure poteva riconoscersi il diritto di Unipol di agire in via surrogatoria in luogo della cooperativa, posto che tale azione postula l'inerzia del debitore al quale il creditore si sostituisce, inerzia nella fattispecie insussistente, essendosi la Cooperativa attivata per ottenere l'indennizzo dal proprio assicuratore.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte Unipol Assicurazioni s.p.a. formulando tre motivi.

Resiste con controricorso C.C.R.R.S. soc. coop. a r.l. in l.c.a., che propone altresì ricorso incidentale affidato a tre motivi

<sup>Risponde</sup>  
Resiste Va entrambi con distinti controricorsi Royal & Sun Alliance - Sun Insurance Office Ltd.

Unipol e Sun hanno altresì depositato memoria.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

I 1 ricorsi *hinc et inde* proposti avverso la stessa sentenza, sono stati riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ.

#### Il ricorso principale.

Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 2952, 2935, 2943, 1310 cod. civ., nonché vizi motivazionali, Unipol critica la ritenuta operatività della prescrizione relativamente ai sinistri verificatisi negli anni 1989 e 1990 e, in particolare, la negativa valutazione, in termini di atti interruttivi, delle due richieste di avvio della procedura di liquidazione. Tale giudizio, secondo la ricorrente, sarebbe frutto di un'errata interpretazione degli artt. 17, 18 e 24 delle Condizioni generali di polizza, perché, non essendo intervenuta, per i due furti in questione, alcuna quantificazione del danno, nei modi contrattualmente previsti, l'assicurato era nell'impossibilità di azionare i relativi crediti indennitari.

2.2 Con il secondo mezzo, la ricorrente deduce violazione degli artt. 1891 cod. civ. e 5 delle Condizioni speciali di polizza, nonché vizi motivazionali.

Le critiche si appuntano contro l'affermazione del giudice di merito secondo cui Unipol non si era surrogata nella posizione della cooperativa debitrice principale, ma in quella dell'amministrazione creditrice, con conseguente esclusione della sua legittimazione ad azionare le proprie pretese direttamente nei confronti di SUN. Ricorda che oggetto dell'obbligazione indennitaria di quest'ultima era non solo il distillato di vino, ma anche le relative imposte di fabbricazione; che era pacifico in causa che il distillato era vincolato dall'AIMA; che nella polizza C.C.R.R.S. aveva precisato di agire *nella qualità di proprietario e per conto di chi spetta*; che, a norma dell'art. 5 delle Condizioni speciali, l'indennizzo non poteva essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

2.3 Con il terzo motivo, l'impugnante denuncia violazione degli artt. 2900, 2742, 1891 cod. civ. e 5 delle Condizioni speciali di polizza, nonché motivazione errata e perplessa su questione determinante della controversia.

Sostiene che Unipol, quale sostituto dell'Amministrazione e quindi creditore privilegiato dell'imposta sugli alcoli sottratti, era legittimata all'azione diretta nei confronti dell'assicuratore contro il furto, anche in mancanza di inerzia del contraente della polizza.

3 Ragioni di ordine logico consigliano di partire dall'esame del secondo e del terzo motivo di ricorso, i quali, per la loro stretta connessione, si prestano a essere esaminati congiuntamente.

Le critiche alla ritenuta carenza di legittimazione di Unipol ad azionare direttamente nei confronti della società assicuratrice il credito di imposta nel quale l'impugnante si era surrogata sono basate, da un lato, sulla conformazione in termini di assicurazione per conto di chi spetta, ex art.1891 cod. civ., della polizza stipulata dalle Cantine Riunite con Sun; dall'altro, sul disposto dell'art. 2742 cod. civ., norma che, nella prospettazione dell'esponente, riconoscerebbe al creditore assistito da privilegio, pegno o ipoteca, e quindi anche al fideiussore che, dopo aver pagato, agisca in surroga, ex art 1203 cod. civ., il diritto di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore per il pagamento dell'indennità.

4 Sotto il primo profilo le censure prospettano una questione non trattata nella sentenza impugnata, e quindi nuova.

Ora, secondo il costante insegnamento di questa Corte, qualora una determinata questione giudica - che implichi un accertamento di fatto - sia stata ignorata dal giudice di merito, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegarne l'avvenuta deduzione nelle precedenti fasi, ma anche, nel rispetto del principio dell'autosufficienza, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo

alla Corte di controllare *de visu* la veridicità di tale asserzione (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1°, 31 agosto 2007, n. 18440).

L'affermazione si giova del rilievo che i motivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel "*thema decidendum*" del giudizio di appello, di modo che, salvo che si prospettino profili rilevabili d'ufficio, è preclusa la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi o introducano, comunque, piste ricostruttive fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli allegati nelle precedenti fasi processuali (confr. Cass. civ., sez. 1°, 13 aprile 2004, n. 6989).

Ed è appena il caso di evidenziare che, nella fattispecie, la ricorrente non ha neppure dedotto di avere già prospettato la questione nel giudizio di merito.

Ne deriva che l'esame delle doglianze è precluso dalla loro novità.

5 L'evocata possibilità, per il fideiussore che abbia pagato, di agire, surrogandosi al creditore privilegiato, pignoratizio o ipotecario, direttamente nei confronti dell'assicuratore, non può, d'altro canto, ragionevolmente fondarsi sul disposto dell'art. 2742 cod. civ.

Tale norma si limita invero a prevedere che, se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o

del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento.

La trasparente *ratio legis* sta nell'esigenza di tutelare il creditore munito di prelazione, garantendogli il mantenimento di una posizione di preferenza, nei confronti dei creditori chirografari e, prima di tutto, dello stesso debitore, posto che, se il vincolo di prelazione non si trasferisse sull'indennità assicurativa, l'obbligato avrebbe in mano, in luogo della cosa gravata da garanzia specifica e facilmente esposta all'azione esecutiva, una somma di denaro ben più agevolmente occultabile.

Se tutto questo è vero, nessun indice ermeneutico autorizza tuttavia a ritenere che la norma preveda anche un subingresso del creditore privilegiato nella titolarità del diritto all'indennizzo, di talché ne risulti legittimata un'azione diretta dello stesso contro l'assicuratore. Non a caso nella sentenza 2 aprile 2001, n. 4791, richiamata dall'impugnante, questa Corte, pur avendo affermato che, ove il debitore assicurato non decida che le somme dovute dall'assicuratore debbano essere impiegate nel ripristino della cosa perita o danneggiata, il credito per l'indennizzo si trasferisce al creditore munito di causa di prelazione, il quale per la realizzazione dello stesso è titolare di azione intesa ad ottenere il pagamento della indennità medesima direttamente nei

confronti della società assicuratrice, ha poi pur sempre collegato siffatta legittimazione all'inerzia del proprietario della cosa assicurata, così riportandola nell'ambito dell'azione surrogatoria.

In realtà, la persistenza in capo al debitore assicurato della titolarità del diritto all'indennità si evince anche dal disposto del secondo comma della norma in esame che, prevedendo che gli assicuratori sono liberati qualora paghino, dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione, implicitamente postula la spettanza ai creditori della sola possibilità di mezzi di tutela conservativi del loro diritto.

Nella ritenuta infondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso, resta assorbito l'esame del primo.

#### 7 Il ricorso incidentale.

Con il primo motivo C.C.R.R.S. - Cantine Cooperative Riunite della Regione Siciliana a r.l. in l.c.a. denuncia violazione degli artt. 2935, 2943 e 2952 cod. civ., errata interpretazione delle norme di cui agli artt. 12, 17, 18 e 24 delle condizioni generali della polizza assicurativa, erronea e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Oggetto delle critiche è la ritenuta operatività della prescrizione con riferimento ai crediti indennitari per i furti perpetrati nel mese di ottobre del 1989 e nel mese di gennaio del 1990, senza considerare che gli artt. 12 e 24 della polizza

assicurativa elevavano a condizione sospensiva dell'esercizio del diritto all'indennità la circostanza futura e incerta dell'inizio di un giudizio penale a carico di soggetti legati all'assicurato da rapporto di dipendenza e del cui operato, pertanto, lo stesso dovesse rispondere. E ciò tanto più che era onere dell'assicurato *produrre i documenti atti a provare che non ricorreva alcuno dei casi previsti dall'art. 12, lett. b)*, adempimento che C.C.R.R.S. non era evidentemente in grado di assolvere sino alla conclusione del giudizio penale, di talché, malgrado l'assenza di una previsione espressa in ordine alla operatività della condizione sospensiva, questa doveva ritenersi comunque insita nelle previsioni pattizie.

8 Le censure sono, per certi aspetti inammissibili, per altri infondate.

La ricorrente procedura, senza contestare che la pendenza di un procedimento penale per fatti che hanno dato luogo a un danno coperto da assicurazione non costituisce, di per sé, fatto impeditivo al decorso della prescrizione del diritto all'indennizzo, salvo che le parti non lo abbiano espressamente elevato a condizione sospensiva (confr. Cass. civ. 21 ottobre 2010, n. 21601), viene qui a sostenere che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, una condizione di tal fatta sarebbe stata insita nelle previsioni di cui agli artt. 12 e 24 del contratto versato in atti, così ponendo, all'evidenza, una questione di ermeneutica contrattuale.

9 Sennonché l'interpretazione del contratto e, in genere, degli atti di autonomia privata costituisce attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri esegetici stabiliti dalla legge ovvero per vizi di motivazione. Peraltro la censura con la quale si sostenga il malgoverno delle regole interpretative deve contenere non solo l'astratto riferimento agli articoli del codice che le sanciscono, ma altresì la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo in cui il giudice se ne è discostato e, quindi, delle distorsioni che in concreto ha prodotto la denunciata violazione (confr. Cass. civ. 3 febbraio 2009, n. 2602; Cass. civ. 6 febbraio 2007, n. 2560; Cass. civ., 22 febbraio 2007, n. 4378).

10 Nella fattispecie l'impugnante afferma, del tutto apoditticamente, che la pendenza di un giudizio penale sarebbe stata elevata dalle parti nel contratto di assicurazione a condizione sospensiva del diritto all'indennizzo, e cioè a fatto ostativo all'esercizio del diritto, senza specificare se il decidente non abbia, a suo avviso, colto la comune intenzione delle parti (art. 1362, primo comma, cod. civ.) o non abbia tenuto conto del loro comportamento complessivo (art. 1362, secondo comma, cod. civ.), o ancora, del criterio sistematico (art. 1363 cod. civ.). Il che importa la non conformità delle formulate critiche ai criteri enunciati, in parte qua, da questa Corte Regolatrice.

11 Sotto altro, concorrente profilo, va poi evidenziato che il giudice di merito ha esplicitato, con argomentazioni che non possono tacciarsi di illogicità, che l'art. 24 delle condizioni generali di assicurazione si limitava a regolare soltanto i tempi di pagamento dell'indennità, posto che ne subordinava la decorrenza alla produzione, su richiesta della società, di documenti atti provare che non ricorreva alcuno dei casi di cui all'art. 12, lett. b) del contratto.

Ora, tale valutazione, di stretto merito e adeguatamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità.

A ciò aggiungasi che l'assunto della Corte territoriale secondo cui neppure era stato dedotto che Sun aveva mai richiesto la predetta documentazione, non è stato contestato  dalla ricorrente, la quale si è limitata a richiamare, in maniera alquanto obliqua, il ruolo attivo svolto dalla società assicuratrice nel procedimento penale a carico di ex dipendenti di Cantine Riunite, senza esplicitare come e perché tale condotta integrasse un'implicita richiesta di produzione dei documenti di cui al menzionato art. 12 della polizza e fosse pertanto ostativa, nell'impossibilità per la garantita di esibirli, al decorso del termine di prescrizione.

1.2 Con il secondo mezzo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 99, 101 e 167 cod. proc. civ., degli artt. 1398 e 1888 cod. civ., nonché vizi motivazionali.

Premesso che le norme processuali applicabili erano quelle antecedenti alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990,

entrata in vigore il 30 aprile 1995, l'impugnante critica l'affermazione secondo cui era da escludere, nella fattispecie, la responsabilità di Sun Alliance quale *falsus procurator*, ex art. 1398 cod. civ., con conseguente condanna della stessa al pagamento dell'intero indennizzo, e ciò sia in quanto una tale domanda non era mai stata proposta in primo grado da C.C.R.R.S.; sia perché, nella fattispecie, l'assicurato era bene a conoscenza che il contratto conteneva una clausola di coassicurazione; sia in quanto non era stato dedotto né provato che Sun avesse superato i limiti del mandato ricevuto. G

Evidenzia per contro l'esponente che la società assicuratrice aveva eccepito l'esistenza della clausola solo in sede di precisazione delle conclusioni, di talché in comparsa conclusionale essa aveva evocato l'obbligo di Sun di pagare l'intero, a norma dell'art. 1398 cod. civ., quale *falsus procurator*, anche per la quota di pertinenza delle altre coassicuratrici.

Contesta anche, la procedura, che le Cantine Riunite fossero a conoscenza della clausola, evidenziando che il contratto era stato sottoscritto unicamente da Sun e che non vi era prova di mandato o ratifica delle coassicuratrici.

13 Anche tali censure non hanno fondamento.

Dirimente, ai fini della loro confutazione, è il rilievo che le Cantine Riunite erano esse stesse parte del contratto di assicurazione in cui era inserita la clausola in contestazione, di talché non si vede come possano venire ora a opporre di

averla ignorata. Considerato inoltre che il giudizio, iniziato con citazione notificata nel marzo del 1993, era perciò stesso sottratto, *ratione temporis*, alla disciplina introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995, correttamente il giudice di merito ha ritenuto non preclusa l'allegazione difensiva volta a rappresentare l'esistenza della clausola di coassicurazione.

Infine puramente assertive sono le deduzioni relative alla pretesa insussistenza di poteri rappresentativi in capo a Sun e alla sua responsabilità ex art. 1398 cod. civ., posto che neppure in questa sede l'impugnante chiarisce da quali fatti essa abbia desunto che la delegataria avesse agito come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti dei poteri conferitile. Ed è appena il caso di evidenziare che l'assicurata non ha mai dedotto che le coassicuratrici, compulsate per il pagamento, avessero eccepito la loro estraneità al contratto.

14 Con il terzo motivo l'impugnante denuncia violazione degli artt. 91 cod. proc. civ., e 4 D.M. n. 585 del 1994 e 4 D.M. 127 del 2004.

Le critiche si appuntano contro la liquidazione delle spese di causa, che Royal Sun Alliance è stata condannata a pagare a C.C.R.R.S. nella misura del 50%, in euro 3.829,53, per il primo grado del giudizio, e in euro 7.372,50, per il giudizio di appello. Sostiene, al riguardo, sia che sarebbero state ingiustamente e senza motivazione pretermesse talune voci della

nota spese, sia che sarebbero stati violati i minimi inderogabili di tariffa. E tanto benché il decidente avesse esplicitato di avere avuto riguardo al valore della causa ed all'attività spiegata, nonché di avere tenuto conto della nota in atti.

15 Le critiche sono inammissibili per difetto di autosufficienza, non essendo riportato il contenuto della nota spese e non essendone indicata l'esatta allocazione nel fascicolo processuale. Se è vero infatti che, in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione, in misure inferiori a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, tuttavia, ove il ricorso per cassazione avverso la liquidazione delle spese processuali operata dal giudice non riporti le singole voci della nota spese ridotta globalmente, esso non consente di verificare la pretesa violazione dei minimi, sia per i diritti che per gli onorari, e, pertanto, non essendo autosufficiente, è inammissibile (confr. Cass. civ. 3 novembre 2005, n. 21325).

In definitiva, entrambi i ricorsi devono essere rigettati.

Le spese processuali, compensate nei rapporti tra Unipol e C.C.R.R.S., seguono la soccombenza nei rapporti tra le impugnanti e Royal Sun.

**P.Q.M.**

La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale. Compensa le spese del giudizio tra Unipol e C.C.R.R.S. Condanna C.C.R.R.S. al pagamento in favore di Royal & Sun Alliance Assicurazioni delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 20.400,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre IVA e CPA, come per legge; condanna altresì Unipol al pagamento delle spese di giudizio, in favore di Royal & Sun Alliance Assicurazioni, liquidate in complessivi euro 15.200,00 (di cui euro 200,0 per esborsi), oltre IVA e CPA, come per legge.

Roma, 10 dicembre 2012

Il Consigliere est.

*Adalberto Innocente*

Il Presidente

*Luigi Basso*

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

*[Signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 14 FEB 2013

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

*[Signature]*